



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Fanelli Mario -
Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 3 (tre) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente Fanelli Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Paradiso, inteso ad ottenere il diritto ad essere inquadrato nel livello superiore a quello di appartenenza e, quindi la corresponsione delle differenze retributive, nonchè la condanna dell'Azienda al pagamento delle spese del giudizio;
- atteso che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 14 novembre 1997;
- atteso che sussistono fondati motivi per resistere al giudizio de quo;
- ritenuto poter affidare il mandato di difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere al ricorso al Magistrato del Lavoro promosso, per le motivazioni in narrativa specificate, dal dipendente Fanelli Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Paradiso, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1997, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

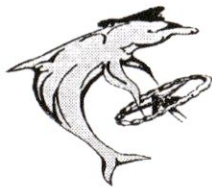


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
- 3 OTT. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 9/ottobre/1997

Prot. n° : Dir/ 2253/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Lucibello 8.10.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 3 ottobre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 -
234 - 235.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Aw. CESARE PARADISO

Via Ovidio, 22

74100 TARANTO

Tel. 378447

SIG. PRETORE DI TARANTO

MAGISTRATO DEL LAVORO

FANELLI Mario, elettivamente domiciliato in Taranto

alla via Ovidio, 22 presso la studio dell'Avv.

Cesare Paradiso, che lo rappresenta e difende come

da mandato a margine del presente atto, espone e

domanda quanto segue.

1) Il ricorrente è dipendente dell'AMAT - Azienda

per la Mobilità - nell'Area di Taranto dal

06.08.1973, con la qualifica, all'epoca, di Autista

di linea liv. 7° bis.

2) Per esodo in quiescenza del personale avente

qualifica di ispettori e di addetti movimento e

traffico, l'Azienda utilizzò, temporaneamente,

alcune unità addette ai Controlli liv. V,

spingendosi fino ad un totale utilizzo dei

controllori nelle suddette mansioni, prima e dopo

della entrata in vigore della nuova L. 270/88, che

aveva rimaneggiato e ristrutturato i profili

professionali e le loro relative declaratorie.

3) Tanto accadde al ricorrente che, avendo

partecipato alla selezione-concorso interna con

prova attitudinale ed essendo divenuto verificatore

dei titoli di viaggio, venne inquadrato nel livello

VI a seguito dell'entrata in vigore della predetta

Avv. C. PARADISO

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, rinunziare, riscuotere e quietanzare, con promessa di rato e valido autorizzo a nominare in Vs. un altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto

FANELLI
e autografo
FANELLI

Depositate in Cancelleria

15 LUG. 1997

IL CANCELLIERE

legge 270/88.

4) Egli ha svolto le mansioni inerenti al livello V, con iniziale affiancamento al Controllore e, quindi, successivamente, a partire dal 1988 con totale autonomia e persino con il potere di elevare le multe, riscuotere i relativi pagamenti e versarne gli importi, mansioni tipiche del controllore V liv.. Egli assumeva, per ciò, le funzioni di agente di polizia giudiziaria (confronta doc. di riconoscimento all.tp).

A conferma di ciò si esibisce una nota a firma del Direttore di Esercizio dell'AMAT, datata 11.11.1994, in cui l'Azienda rivolgeva ad alcuni verificatori, nonché a bigliettai adibiti a tali mansioni, una valutazione negativa di "scarso rendimento", motivato da un insufficiente numero di verbali di contravvenzione elevati (sic!) durante il servizio. A tale contestazione l'Azienda acclude l'elenco dei verificatori, inclusi coloro ai quali non muove appunti, in ordine a tale particolare parametro di produttività e in questo elenco è presente il Fanelli

5) La L. 270/88 prevedeva che in fase di prima applicazione i conducenti di linea potessero transitare al livello V, a condizione di aver

maturato i requisiti minimi, fissati in 11 anni di guida effettiva e in 16 anni di anzianità di servizio; requisiti posseduti dal ricorrente, ma che non valsero alla fine dell'inserimento, da parte dell'Azienda, nella graduatoria ad esaurimento, dalla quale fu anziosinopinatamente escluso. Nella declaratoria di cui alla normativa richiamata, è espressamente prevista l'ipotesi, sussumibile nel caso di specie, che l'agente di movimento svolga la rotazione delle mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26.03.1996, tra cui - appunto - quelle di verificatore di titoli di viaggio.

L'Azienda predispose a tale scopo, come poco dianzi detto, una sorta di graduatoria previsionale, che doveva comprendere, con un margine adeguato di verosimiglianza, tutti quei lavoratori che avrebbero, una volta esaurito il periodo transitorio, posseduto i titoli previsti per il passaggio.

Tale inserimento fu negato dal Fanelli, malgrado l'allegato B/1 e la successiva precisazione della Fedetrasporti dichiarassero che "dall'anzianità di qualifica ... non andassero detratti i periodi di svolgimento delle mansioni diverse".

6) Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, respinto dall'Azienda.

Non vi è dubbio, alla luce di quanto esposto nella narrativa che precede, sul buon diritto del ricorrente all'inquadramento nel V liv. di cui alla L. 270/88; ciò, sia con riguardo alle mansioni di fatto effettivamente svolte di verificatore e alla luce dell'art. 18 del R.D. 08.01.1931 n. 148 nonché dell'art. 2113 c.c., per i compiti tipici del controllore, sia con riguardo alla inidoneità giuridica dello stesso ai requisiti previsti dalla medesima L. 270/88 per l'idoneità a tale inquadramento, in forza dei requisiti posseduti nella fase transitoria, o al pari degli altri lavoratori, o viceversa inseriti nella relativa graduatoria.

Tutto ciò premesso, voglia il Sig. Pretore adito, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Dichiarare il diritto di Fanelli Mario ad essere, in relazione alle mansioni svolte e ai requisiti posseduti, inquadrato nel livello V della CCNL di categoria, e ad farsi data del 01.01.1994, o, se da quella diversa data dovesse risultare di giustizia;

2) Conseguentemente condannare l'AMAT in persona del

suo legale rappresentante al pagamento delle differenze retributive, a decorrere dal 01.01.1994 o da quella diversa data risultasse di giustizia sino alla data d'inquadramento effettivo al 5° livello, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) Condannare l'AMAT alle spese tutte della lite.

In via istruttoria si produce: ricorso gerarchico e relativo riscontro; comunicazione AMAT del 21.12.1994 con ricostruzione carriera del ricorrente; comunicazione del 28.12.1985; comunicazione 11.01.1989; ordini di servizio; allegati contrattuali con all.to B 1 del CCNL 20.06.1986 contenente la modalità di accesso alla qualifica di agente di movimento in fase di prima applicazione e nota precisazione della Federtrasporti; nota 11.11.1994 direzione di esercizio; fotocopia tesserino. Si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante dell'Azienda convenuta sulle circostanze di cui ai punti: 2, 3, 4 e 5 della narrativa che precede e sugli stessi, all'esito, si chiede prova per testi indicando fin d'ora a testi i sigg.ri LA CORTE Giuseppe, FAZZIO Giancarlo, BRULLATO Filippo e con termine per l'integrazione della lista.

Salvezze

Taranto, li 24.06.97

Avv. Cesare Paradiso

Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 14/11/97
ore 9,00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 22/7/97

Il Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

- 1 AGO. 1997



IL CANCELLIERE

APPROVATO
QUARTA DI TARANTO-UFFICIO 203 NOTIFICAZIONI

Assistenza della parte costituita in gtu. lo sotto-
scritto Assistente addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. A.M.A.T.

in pers. del legale rapp. pro-Temp.

abitante in Taranto-Via C. BATISTI n. 657

mecc. consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione ~~am.~~

Cof. a l'ho, *22 SET. 1997* *Alfano Raffaele*

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE IN EP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
REGISTRO ASSISTENTE IN EP TARANTO

A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 1093

22 SET. 1997

Dirigente Ammin.vo F.F. ☐

Area Informatica ☐

Area Legale ☐

Area Personale ☐

Area Movimento ☐

Area Tecnica ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Prod. del Traffico ☐

Ufficio Segreteria ☐

Ufficio Contratti ☐

edA

☐